

**COMUNE**  **ROSIGNANO MARITTIMO**

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO N. 16 DEL 01.07.2013

**IL SINDACO**

**VISTO** il Provvedimento Sindacale n. 30 del 28.07.2006 inerente la disciplina degli orari delle attività economiche, emanato alla luce delle disposizioni regionali in materia di orari delle attività commerciali e di somministrazione contenute nella Legge Regionale n. 28/2005;

**DATO ATTO** che la materia degli orari degli esercizi commerciali in sede fissa e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è, allo stato attuale, disciplinata sia dalla normativa nazionale che da quella regionale e che le suddette normative risultano, almeno in parte, confliggenti;

**VISTA** la Legge 15/07/2011 n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del DL 06/07/2011 n.98 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" che, con l'art. 35, comma 6, aveva introdotto una disposizione volta ad eliminare: "in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte";

**VISTO** l'art. 31 del D.L. 06/12/2011, n. 201 (manovra Monti) avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici", convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 27/12/2011, che ha soppresso dal comma 6 dell'art. 35 della L.111/2011, sopra menzionata, le parole "in via sperimentale" e "nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte" stabilendo, di fatto, la liberalizzazione degli orari di esercizio in tutti i comuni d'Italia";

**CONSIDERATO** che la Regione Toscana è a sua volta intervenuta nella materia degli orari degli esercizi commerciali con la Legge Regionale 27 dicembre 2011, n. 66 recante "Legge finanziaria per l'anno 2012" che, con gli articoli 88 e 89 ha, rispettivamente, sostituito l'art. 80 della Legge Regionale 28/2005 e modificato l'articolo 81 della stessa legge;

**PRESO ATTO** altresì che il legislatore regionale ha confermato l'impianto sostanziale della scelta operata nel 2005, in base alla quale la competenza in materia di orari è demandata ai Comuni, attraverso lo strumento della concertazione;

**CONSIDERATO** che la Regione Toscana ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale contro il decreto Tremonti (che per primo ha introdotto i criteri di liberalizzazione) e che, dall'altro lato, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha invece impugnato gli articoli 88 e 89 della legge della Regione Toscana 27 dicembre 2011 n. 66;



**VISTA** la sentenza n. 299 del 19 dicembre 2012 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 1 e 2 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, in riferimento alla dedotta violazione dell'art. 117, comma 4 della Costituzione che riserva alla Regione la competenza legislativa nella materia del commercio, nella parte in cui prevede l'eliminazione della regolamentazione dell'orario di apertura degli esercizi commerciali;

**VISTA** la sentenza n. 27 del 13 febbraio 2013 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 80 e dell'art. 81, comma 1 della Legge Regionale 28/2005;

**CONSIDERATA** pertanto la legittimità costituzionale e la piena vigenza della disciplina statale;

**CONSIDERATO** che il provvedimento sindacale n. 30 del 28.07.2006 inerente la disciplina degli orari delle attività economiche appare sostanzialmente in linea con la normativa statale e la giurisprudenza amministrativa per quanto concerne la facoltatività dell'apertura domenicale e festiva degli esercizi commerciali mentre risulta da conformare relativamente all'aspetto della liberalizzazione degli orari;

**RILEVATO** che, alla luce della sopra citata evoluzione normativa e giurisprudenziale, è stato attivato un tavolo di concertazione tra l'Amministrazione Comunale e le parti sociali maggiormente rappresentative a livello sociale, che si è chiuso ufficialmente in data 22 aprile 2013;

**CONSIDERATO** che il presente provvedimento sindacale è stato concordato nel corso del suddetto tavolo di concertazione;

**VISTA** la Regolamentazione dei tempi e degli orari del territorio, che costituisce parte integrante e sostanziale del Regolamento Urbanistico, approvato definitivamente con la delibera di Consiglio Comunale 116 del 21 aprile 2009;

**VISTO** l'articolo 50 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 che prevede che il Sindaco coordini e organizzi gli orari degli esercizi e attività commerciali e dei pubblici esercizi al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali dell'utenza;

## **DISPONE**

Di approvare la disciplina degli orari e delle aperture delle attività economiche, allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Che il presente provvedimento sia trasmesso al Comandante della Polizia Municipale ed alle altre forze pubbliche di vigilanza, per gli aspetti di competenza.

**IL SINDACO**  
**(Alessandro Franchi)**



2

# **"Disciplina degli orari e delle aperture delle attività economiche"**

## **INDICE**

Articolo 01 - DEFINIZIONI

### **CAPO I**

#### **ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO, SOMMINISTRAZIONE E ATTIVITA' SIMILARI**

- Articolo 02 - LIBERALIZZAZIONE ORARI
- Articolo 03 - COMUNICAZIONI E PUBBLICITA'
- Articolo 04 - SOSPENSIONE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE
- Articolo 05 - OBBLIGO DI APERTURA

### **CAPO II**

#### **ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO, INTRATTENIMENTO E SVAGO**

- Articolo 06 - SFERA DI APPLICAZIONE
- Articolo 07 - DISCOTECHES ED ESERCIZI SIMILARI
- Articolo 08 - SALE GIOCHI
- Articolo 09 - DIFFUSIONE DI MUSICA
- Articolo 10 - ATTIVITÀ TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE AL DI FUORI DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO O MOBILE

### **CAPO III**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

- Articolo 11 - ORARI IN ESERCIZI MISTI
- Articolo 12 - LIMITAZIONI ORARIE
- Articolo 13 - SANZIONI
- Articolo 14 - ABROGAZIONI

l

Art. 1

**DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente atto, ove non diversamente stabilito, si intende per:
  - a) **COMMERCIO AL DETTAGLIO:** l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.
  - b) **SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE:** la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell'esercizio.
  - c) **ESERCIZI SIMILARI:** le attività aventi ad oggetto in maniera prevalente la preparazione o trasformazione di alimenti o bevande, quali, ad esempio, rosticcerie, pizzerie, gelaterie, yogurterie, pasticcerie, gastronomie, friggitorie, laboratori di pasta fresca, panifici, non munite di titolo abilitativo per la somministrazione di alimenti e bevande, limitatamente all'attività di vendita al pubblico.
  - d) **ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO E DI INTRATTENIMENTO:** le attività disciplinate dal T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773\1931 ed in particolare le discoteche, i night-club, le sale da ballo, muniti di apposita agibilità ai fini della sicurezza, rilasciata dalla competente Commissione di Vigilanza; le attività di diffusione della musica esercitate con o senza impianti di amplificazione nonché le attività e le manifestazioni temporanee.
  - e) **SALE GIOCHI:** uno o più locali, funzionalmente collegati e destinati all'intrattenimento di persone mediante la messa a disposizione di giochi leciti, apparecchi elettrici o elettronici da svago e similari.
  - f) **ESERCIZI MISTI:** gli esercizi in cui vengono effettuate congiuntamente tipologie diverse di attività (somministrazione alimenti e bevande, commercio al dettaglio, vendita di generi di monopolio, farmacie od altri prodotti soggetti a normative specifiche).

CAPO I

**ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO, SOMMINISTRAZIONE E  
ATTIVITA' SIMILARI**

Art. 2

**LIBERALIZZAZIONE ORARI**

1. Gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e chiusura nonché l'eventuale giornata di chiusura infrasettimanale, domenicale e festiva.
2. Relativamente all'attività di vendita e somministrazione di alcolici, dovranno essere rispettati i limiti orari e i divieti previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 3

**COMUNICAZIONI E PUBBLICITA'**

1. Gli esercenti devono rendere noto all'utenza l'orario di apertura, nonché gli eventuali giorni di ferie e/o chiusura, mediante esposizione di apposito cartello ben visibile dall'esterno.

Art. 4

**SOSPENSIONE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE**

1. Il titolare di una attività annuale di somministrazione non può comunque sospendere l'attività del proprio esercizio di somministrazione per un periodo superiore a 6 (sei) mesi, anche non continuativi, calcolati con riferimento a ciascun anno solare. Il mancato rispetto di quanto sopra comporta la conversione del carattere del titolo abilitativo dell'attività, da annuale in stagionale.

Art. 5

**OBBLIGO DI APERTURA**

1. Gli esercizi di vendita al dettaglio del settore alimentare, compresi gli esercizi misti in cui sia prevalente detto settore, devono, comunque, garantire una giornata di apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive.
2. La giornata di apertura deve essere resa nota all'utenza, mediante esposizione di apposito cartello, ben visibile dall'esterno.

**CAPO II**

**ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO, INTRATTENIMENTO E SVAGO**

Art. 6

**SFERA DI APPLICAZIONE**

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano alle attività di pubblico spettacolo, intrattenimento e svago, di cui al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. del 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente a quelle indicate negli articoli seguenti.

Art. 7

**DISCOTECHES ED ESERCIZI SIMILARI**

1. Le discoteche, i night club, le sale da ballo, munite di apposita agibilità ai fini della sicurezza rilasciata dalla competente Commissione di Vigilanza, devono effettuare l'apertura della propria attività non prima delle ore 15.00 ed effettuare la chiusura non oltre le 04.00 del giorno successivo.
2. E' data comunque agli esercenti la facoltà di posticipare l'orario di chiusura fino alle ore 05.00 nei giorni 24-25-26 e 31 dicembre, 1-5 e 6 gennaio, 15 agosto ed in altre festività da individuare previa concertazione con le parti sociali.
3. Devono essere, comunque, rispettati i limiti previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal piano di classificazione acustica comunale e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 8

**SALE GIOCHI**

1. L'orario delle sale giochi è determinato come segue:
  - a) per il periodo dal 15 settembre al 15 giugno dalle ore 13.00 alle ore 01.00
  - b) per il periodo dal 16 giugno al 14 settembre dalle ore 10.00 alle ore 01.00
2. Devono essere, comunque, rispettati i limiti previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal piano di classificazione acustica e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 9

**DIFFUSIONE DI MUSICA**

1. La diffusione di musica con o senza impianti di amplificazione è consentita, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico ed in particolare dal piano di classificazione acustica e dai regolamenti comunali in materia:
  - a) dalle ore 09.00 sino alle ore 01.00 del giorno seguente, se l'attività di intrattenimento è esercitata all'aperto;
  - b) dalle ore 09.00 sino alle ore 02.00 del giorno seguente, se l'attività di intrattenimento è esercitata in locali chiusi.
2. La diffusione di musica può comunque essere protratta, anche se effettuata all'aperto, nei giorni di seguito indicati e con le modalità orarie sotto riportate:

L

- a) sino alle ore 02.00 del giorno seguente il venerdì – sabato e domenica, nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre, limitatamente all'intrattenimento effettuato presso gli esercizi di somministrazione;
  - b) sino alle ore 03.00 del giorno seguente: nel periodo compreso tra giovedì grasso e martedì grasso; l'8 marzo; dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo; nel periodo compreso tra il 25 aprile e il 1° maggio con estensione al fine settimana (venerdì – sabato e domenica) immediatamente precedente e successivo a tali date; tra il 10 e il 20 agosto con estensione al fine settimana (venerdì – sabato e domenica) immediatamente precedente e successivo a tali date; dal 24 al 30 dicembre ed in altre festività da individuare previa concertazione con le parti sociali interessate;
  - c) sino alle ore 04.00 del giorno seguente, in occasione della "Notte Blu" e di iniziative similari patrocinate dall'Amministrazione Comunale, nonché nei giorni 31 dicembre e 15 agosto.
3. Le emissioni sonore non dovranno superare, in ogni caso, i limiti previsti dalla normativa vigente in materia e il loro rispetto dovrà essere evidenziato nella valutazione di impatto acustico di cui al punto successivo.
  4. Lo svolgimento dell'attività di intrattenimento musicale è subordinato al possesso del relativo titolo abilitativo nonché alla presentazione all'Amministrazione Comunale della valutazione di impatto acustico. Sono esclusi i casi di semplice utilizzo di apparecchi quali radio/TV/stereo quale musica di accompagnamento e compagnia, che potrà essere svolta negli orari di apertura dell'esercizio, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.
  5. Eventuali deroghe di orario e/o dei limiti di emissione sonora dovranno essere richieste con anticipo di almeno 30 giorni rispetto allo svolgimento dell'intrattenimento, con le modalità e nelle forme previste dalla normativa vigente in materia.

#### Art. 10

#### ATTIVITÀ TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE AL DI FUORI DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO O MOBILE

1. Le attività e manifestazioni a carattere temporaneo (quali sagre, concerti all'aperto, feste popolari, feste dei partiti politici, luna park, spettacoli viaggianti etc.), organizzate in luoghi situati al di fuori delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo o mobile, debbono rispettare il seguente orario: dalle **ore 10.00 alle ore 01.00**.
2. Nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e tra il 15 ed il 16 agosto, in occasione della Notte Blu e di iniziative similari, patrocinate dall'Amministrazione Comunale nonché in altre festività da individuare previa concertazione con le parti sociali interessate, in considerazione dell'eccezionalità dei festeggiamenti il prolungamento dell'orario è consentito fino alle ore 04.00, fatto salvo il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal piano di classificazione acustica e dai regolamenti comunali in materia.

.....

### **CAPO III**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**


#### Art. 11

#### **ORARI IN ESERCIZI MISTI**

1. Negli esercizi misti, così come definiti dall'articolo 1 del presente Provvedimento, devono essere osservati gli orari di apertura e chiusura stabiliti o prescelti per l'attività prevalente, determinata sulla base del volume di affari.

#### Art. 12

#### **LIMITAZIONI ORARIE**

1. Il Sindaco si riserva l'adozione di provvedimenti limitativi dell'orario o dei giorni di apertura di attività, anche temporanee, in conseguenza di problematicità connesse con la sicurezza, l'ordine pubblico, la sanità, la quiete pubblica (quali ad esempio accertate situazioni di disturbo) o la tutela di altri interessi pubblici prevalenti.
- 

**Art. 13**  
**SANZIONI**

1. Per ogni violazione alle disposizioni del presente provvedimento, non sanzionata dal Codice Regionale del Commercio, dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. del 18 giugno 1931, n. 773 nonché da normative di settore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 euro a 500 euro , prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs 267 del 18.08.2000.

**Art. 14**  
**ABROGAZIONI**

1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con le norme stabilite dal presente Provvedimento ed in particolare le norme del Provvedimento Sindacale n. 10 del 04.04.2006 e del Provvedimento Sindacale n. 30 del 28.07.2006.
- .....

h